



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.
ART. 22 DL N. 50 DEL 17 MAGGIO 2022

Finalità

Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", cosiddette "tecnologie abilitanti".

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese**, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.


Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

- 
- g) robotica avanzata e collaborativa;
 - h) interfaccia uomo macchina;
 - i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
 - j) internet delle cose e delle macchine;
 - k) integrazione digitale dei processi aziendali.

L'attività formativa:


- deve essere destinata al **personale dipendente** dell'impresa beneficiaria (personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti);
- deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: **vendita e marketing, informatica, tecnologie di produzione** ([Allegato A Legge Bilancio 2018](#));
- può essere organizzata **direttamente dall'impresa** con proprio personale docente o erogata da soggetti esterni, quali:
 - **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
 - **università**, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
 - **soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali**;
 - **soggetti in possesso della certificazione di qualità** in base alla disciplina europea;
 - **istituti tecnici superiori**.

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

Spese ammissibili

Sono ammesse al credito d'imposta le spese relative a:

- spese di personale relative ai **formatori** per le ore di partecipazione alla formazione;
- **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le **spese di viaggio, i materiali e le forniture** con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli **strumenti** e delle **attrezzature** per la quota



da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle **spese di alloggio minime** necessarie per i partecipanti che sono **lavoratori con disabilità**;

- costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai **partecipanti alla formazione**;
- **spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- **40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **€300.000** per le **micro e piccole imprese**;
- **35%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **€250.000** per le **medie imprese**;
- **30%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **€250.000** per le **grandi imprese**.

Nel caso in cui le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico - da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 17 maggio 2022 - e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, la misura del credito d'imposta è aumentata al:

- **70%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **€300.000** per le **micro e piccole imprese**;
- **50%** delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di **€250.000** per le **medie imprese**.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati** o **molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Adempimenti e fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta formazione 4.0 è riconosciuto **fino al 31 dicembre 2022**.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, sono previsti una serie di **obblighi**:

- **certificazione contabile**, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili¹;
- una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle **attività di formazione svolte**;
- **ulteriore documentazione contabile** e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i **registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal **personale discente e docente** o dal soggetto formatore esterno all'impresa;
- **una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

¹ Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi annuali).